



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1180017 – Bacino del Rio Miseria Misure di conservazione sito-specifiche Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016)



**Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1180017 BACINO DEL RIO MISERIA

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2

(Disposizioni generali)

Art. 3

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*))

Art. 4

(Norme per i Castagneti (9260))

Art. 5

(Norme per le Pinete mediterranee - pino marittimo (9540))

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 6

(Disposizioni generali)

Art. 7

(Norme per praterie secche su calcare a Bromus erectus (6210))

TITOLO III

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I - Specie animali

ODONATI

Art. 8

(Presenza di Oxygastra curtisi)

LEPIDOTTERI

Art. 9

(Presenza di Maculinea arion)

ANFIBI

Art. 10

(Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee -, Rana lessonae, Triturus carnifex, Triturus alpestris)

RETTILI

Art. 11

(Presenza di Podarcis muralis, Elaphe (=Zamensis) longissima e Coluber viridiflavus)

Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), IT1180017 Bacino del Rio Miseria in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.

2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e quanto previsto dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1180017 Bacino del Rio Miseria e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”*, che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II *“Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del sito IT1180017 Bacino del Rio Miseria e nel seguente Titolo III “Misure specifiche per specie o gruppi di specie”, nonché nell'allegato A.*

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1180017 BACINO DEL RIO MISERIA

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1180017 Bacino del Rio Miseria, fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sitospecifiche ed i piani di gestione eventualmente approvati dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.
2. Il Piano Forestale Aziendale, fatto salvo quanto previsto agli articoli 1 e 2 delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte è integrato dalle presenti misure di conservazione sito specifiche per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso.
3. Per le proprietà forestali demaniali della Regione Piemonte e di altri Enti pubblici di estensione maggiore di 100 ettari, è da promuovere l'adozione del piano di gestione forestale di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0))*

1. È vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti impaludati o su suoli torbosi con significativa presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
- d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
- e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- f) negli alneti di ontano bianco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, in caso di senescenza generalizzata è ammessa la ceduzione, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato dall'intervento; si mantengono i portaseme, anche di altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
- g) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata.

2. È obbligatorio:

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 50 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
 1. per i cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia o il governo misto;
 2. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30 per cento della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di almeno il 50 per cento di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni;
 3. le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; se per gruppi, questi devono essere inferiori ai 1000 metri quadri con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 metri cubi e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri;
 4. è obbligatorio il rilascio degli esemplari di ontano nero con diametro superiore ai 40 cm.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- b) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- c) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- d) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- e) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

Art. 4

(Norme per i Castagneti (9260))

1. È vietato:

- a) prelevare i portaseme di altre specie autoctone presenti con meno di 25 soggetti ad ettaro;
- b) abbattere o indebolire i castagni da frutto con diametro >70 centimetri, anche se deperienti o morti, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità.

2. È obbligatoria:

- a) la gestione secondo quanto previsto dai seguenti punti, indipendentemente dalla forma di governo e trattamento:
 - 1) turno minimo di 10 anni,
 - 2) non è fissato un turno massimo,
 - 3) nei tagli di maturità devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 30 per cento della copertura. Qualora la copertura delle altre specie sia inferiore al 30 per cento è necessario il rilascio di castagni a gruppi fino al raggiungimento del 30 per cento,
 - 4) i tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento,
 - 5) le epoche di intervento sono quelle dei cedui;
- b) nei popolamenti degradati da incendio, galaverna e agenti patogeni o inseriti in stazioni non idonee alla specie, in cui non sussistono soggetti stabili che consentano di rispettare le norme di cui ai precedenti punti, è ammessa la rigenerazione delle ceppaie di castagno con polloni deperiti, previo parere di conformità del soggetto gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) allungamento del turno del ceduo almeno a 30 anni;
- b) conversione a fustaia con taglio di avviamento e gestione con tagli a scelta colturale per gruppi di estensione massima di 2000 metri quadri e prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione;
- c) mantenimento delle pratiche colturali nei popolamenti da frutto;
- d) diradamenti dei polloni intercalari da effettuarsi almeno ogni 10 anni per differenziare gli assortimenti;
- e) contenimento attivo e sgombero delle specie esotiche o estranee all'ambiente, anche non in grado di rinnovarsi e inclusa la robinia;
- f) assistenza alla rinnovazione da seme di castagno e delle altre latifoglie autoctone stabili, con sfollo dei polloni di castagno concorrenti e anche con rinfoltimenti.

Art. 5

(Norme per le Pinete mediterranee - pino marittimo (9540))

1. È vietato:

- a) effettuare interventi con tagli che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
- b) il prelievo di portaseme isolati e di soggetti ospitanti nidificazioni di rapaci o di altre specie d'interesse conservazionistico.

2. È obbligatorio:

- a) evoluzione libera per le formazioni rupicole;
- b) nei popolamenti accessibili e con sufficiente fertilità, il taglio a scelta colturale con periodo di curazione non inferiore a 20 anni;
- c) conservazione altre specie legnose autoctone.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) rilascio dei pini di maggiori dimensioni e con apice vegetativo spezzato a potenziale utilizzo per la nidificazione di rapaci;
- b) ricostituzione di popolamenti degradati da incendio o patologie con specie in successione o ginepri;
- c) mantenimento dell'equilibrio degli ungulati selvatici;
- d) interventi di prevenzione e mitigazione di attacchi parassitari con particolare riferimento a *Matsucoccus feytaudi*. Per il quale dovranno essere attuate azioni preventive per evitarne la potenziale invasione.

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 6

(Disposizioni generali)

1. Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 7

(Norme per praterie secche su calcare a Bromus erectus (6210))

1. È vietato:

- a) irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali.

2. E' obbligatorio:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo;
- b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale degli animali domestici pascolatori, alternando utilizzazioni più intensive e meno intensive a rotazione negli anni;
- b) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali;
- c) la comparsa di specie quali *Clematis vitalba* e *Rubus* sp. dovrà essere contrastata con idonei interventi di eradicazione o cippatura.

TITOLO III
MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I - Specie animali

ODONATI

Art. 8

*(Presenza di *Oxygastra curtisi*)*

1. È vietato:

- a) estirpazione della vegetazione legnosa dalle sponde, in particolare delle piante con radici sommerse scoperte; sono fatti salvi gli interventi urgenti per motivazioni di pubblica incolumità;
- b) effettuare trattamenti con insetticidi in prossimità delle aree frequentate dalla specie.

2. È obbligatorio:

- a) programmazione degli interventi di manutenzione della vegetazione riparia, da programarsi per non intervenire contemporaneamente su tutto l'habitat della specie.

LEPIDOTTERI

In tutti i siti con presenza di almeno una delle seguenti specie, è vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*).

Art. 9

*(Presenza di *Maculinea arion*)*

1. È vietato:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (praterie xeriche con presenza di *Thymus* spp. e *Origanum* spp. di pianura, orizzonte montano, subalpino e alpino); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'habitat a cui è vincolata la formica ospite;
- b) divieto di raccolta di individui della specie.

2. È obbligatorio:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi compresi tra 0,4 e 0,7 UBA e gestione spaziale e temporale delle mandrie.

ANFIBI

Art. 10

(Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee -, Rana lessonae, Triturus carnifex, Triturus alpestris)

1. È vietato:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni e altre raccolte d'acqua permanenti;
- b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
- c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica;
- d) captazioni e interventi che possano portare nei siti la riduzione della disponibilità idrica.

2. È obbligatorio:

- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
- b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
- c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
- b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare;
- d) monitoraggio dell'apporto di azoto e di altri minerali per lo più derivanti dall'agricoltura intensiva.

RETTILI

Art. 11

(Presenza di Podarcis muralis, Elaphe (=Zamensis) longissima e Coluber viridiflavus)

Valgono le misure di conservazione indicate per gli ambienti agricoli al Capo V delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*.

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1180017 Bacino del Rio Miseria, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente, alle principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito e alla cartografia.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1180017 Bacino del Rio Miseria

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none">– Ambienti aperti alpini– Ambienti aperti delle montagne mediterranee– Ambienti steppici– Ambienti misti mediterranei– Corridoi di migrazione– Valichi montani	<ul style="list-style-type: none">– Vegetazione erbacea e arbustiva alpina– Praterie– Praterie terofitiche– Praterie umide– Ghiaioni– Rocce	6210*
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none">– Ambienti forestali alpini– Ambienti forestali delle montagne mediterranee– Ambienti misti mediterranei	<ul style="list-style-type: none">– Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie– Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio– Faggete e boschi misti mesofili– Castagneti– Querceti mesofili– Pinete medit. di pini neri endemici emesogeni– Vegetazione ripariale arborea– Cespuglieti temperati	91EO, 9260, 9540

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
<i>Invertebrati</i>			
	1041	<i>Oxygastra curtusii</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	6199	<i>Maculinea arion</i>	
<i>Pesci</i>			
	1137	<i>Barbus plebejus</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	5304	<i>Cobitis bilineata</i>	
	5962	<i>Protochondrostoma genei</i>	
	5331	<i>Telestes muticellus</i>	
<i>Anfibi</i>			
	1167	<i>Triturus carnifex</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1207	<i>Rana lessonae</i>	
<i>Rettili</i>			
	1284	<i>Coluber viridiflavus</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1292	<i>Natrix tessellata</i>	
	1281	<i>Elaphe longissima</i>	
	1256	<i>Podarcis muralis</i>	
		<i>Natrix natrix</i>	Specie inserita in Convenzioni internazionali
		<i>Natrix maura</i>	
		<i>Lacerta bilineata</i>	
<i>Uccelli</i>			
	A221	<i>Asio otus</i>	Specie di cui all'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE
	A087	<i>Buteo buteo</i>	
	A264	<i>Cinclu cinclus</i>	
	A080	<i>Circaetus gallicus</i>	
	A096	<i>Falco tinnunculus</i>	
	A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	
	A219	<i>Stix aluco</i>	
<i>Mammiferi</i>			
		<i>Sciurus vulgaris</i>	Specie tutelata da convenzioni internazionali
		<i>Glis glis</i>	